CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALE DEGLI ARDENTI E PROVINCIALE "A. ANSELMI" DI VITERBO

Viale Trento, 24 – 01100 Viterbo (VT) – C.F. 80011830561 – Tel. 0761 228162 – PEC bibliotecaviterbo@pec.it

REGOLAMENTO DEI GIORNI E DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE

(Allegato A della deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 3 del 20 marzo 2023)

Art. 1 – *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina i giorni e gli orari di apertura al pubblico delle biblioteche gestite dall'ente presso la città di Viterbo (VT), ovvero della Biblioteca comunale degli Ardenti, sita in Piazza Verdi n. 3, e della Biblioteca provinciale "A. Anselmi", sita in Viale Trento nn. 18/24.

Art. 2 – *Giorni e orari ordinari di apertura al pubblico*

1. Le biblioteche sono ordinariamente aperte al pubblico tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni di festività nazionale e del 4 settembre, giorno di festa patronale della città di Viterbo.

2. La Biblioteca degli Ardenti è aperta al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì è aperta inoltre dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

3. La Biblioteca Anselmi è aperta al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con orario continuato.

Art. 3 – *Aperture eccezionali al pubblico*

1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Commissario straordinario è possibile procedere all'apertura eccezionale al pubblico delle biblioteche in giorni e in orari ulteriori rispetto a quelli indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma, a meno che non siano finalizzati ad estendere i giorni o l'orario di apertura pomeridiana della Biblioteca degli Ardenti, devono essere adottati almeno cinque giorni prima dalla data di apertura eccezionale al pubblico ed essere motivati dallo svolgimento di iniziative e manifestazioni culturali specifiche;

3. Le aperture eccezionali al pubblico di cui al presente articolo non devono in alcun modo ostacolare o limitare l'ordinaria apertura al pubblico delle biblioteche secondo i giorni e gli orari di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 4 – *Riduzioni degli orari di apertura al pubblico*

1. Gli orari di apertura al pubblico di cui all'articolo 2 del presente regolamento possono essere temporaneamente ridotti soltanto dietro espresso provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo; tali provvedimenti possono interessare l'intera struttura ovvero soltanto parte di essa.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere adottati per ragioni organizzative o per lo svolgimento di attività di revisione inventariale esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

    a) nella settimana antecedente e successiva alle festività pasquali;
    b) durante i mesi estivi, ovvero nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre;
    c) durante le festività natalizie, ovvero nel periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere altresì adottati nel corso dell'anno in caso di carenza eccezionale di personale in servizio al pubblico dovuta a cause non prevedibili (malattie, infortuni, lutti, ecc.) oppure per consentire l'esecuzione in sicurezza di interventi di installazione, posa in opera, riparazione, manutenzione, sanificazione o disinfestazione presso i locali accessibili al pubblico.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Commissario straordinario, con apposito provvedimento, adeguano alle emergenti disposizioni statali, regionali, provinciali o comunali in materia di orari di apertura all'utenza dei servizi pubblici gli orari di apertura al pubblico di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5 – *Chiusure al pubblico straordinarie*

1. Le biblioteche possono essere straordinariamente chiuse al pubblico nei giorni di prevista apertura di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento soltanto dietro espresso provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo; tali provvedimenti possono interessare l'intera struttura ovvero soltanto parte di essa.

2. I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere adottati per ragioni organizzative esclusivamente per i seguenti giorni dell'anno:

    a) i giorni 5 e 7 gennaio;
    b) i giorni della settimana in cui ricade la festività del 15 agosto;
    c) il giorno 3 settembre;
    d) i giorni 24 e 31 dicembre.

3. Nel caso in cui non fosse sufficiente ricorrere ai provvedimenti di modifica o riduzione dell'orario di apertura di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento per lo svolgimento delle attività di revisione inventariale, è possibile adottare, esclusivamente nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e per un massimo di cinque giorni, i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere altresì adottati nel corso dell'anno qualora non fosse sufficiente ricorrere ai provvedimenti di modifica o riduzione dell'orario di apertura di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento per le finalità ivi specificate.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il Commissario straordinario, con apposito provvedimento, procedono alla parziale o completa chiusura delle biblioteche interessate da lavori pubblici per tutta la durata dei singoli interventi.

Art. 6 – *Pubblicità e trasparenza*

1. I provvedimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento devono essere tempestivamente portati a conoscenza del pubblico mediante avvisi da affiggere nelle sedi delle biblio-

teche interessate, pubblicare sul sito istituzionale dell'ente e pubblicizzare presso i canali informativi locali.

2. Al termine di ciascun anno solare, il Consiglio di Amministrazione ovvero il Commissario straordinario approvano un rendiconto, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, contenente gli orari di apertura delle singole biblioteche seguiti nel corso del medesimo anno, riportando nel dettaglio i giorni e i periodi nei quali sono stati applicati i provvedimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e le motivazioni dell'adozione di tali atti. Il suddetto rendiconto deve inoltre riportare, nello specifico, il numero totale di giorni di avvenuta apertura delle singole biblioteche, distinti in apertura completa e apertura parziale.

Art. 7 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra il vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione, abrogando contestualmente qualsiasi altro regolamento e disposizione previgente in materia.